



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.
dott. Angela Casalini	Giudice

nel giudizio n. 66-1/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

promosso da

Parte_1 (*C.F._1*) *Parte_2*
(*C.F._2* ed *Parte_3* (*C.F._3*), con il
patrocinio dell'avv. MASSIMO SONCINI (*C.F._4* e dell'avv. DAVIDE
AZZALI (*C.F._5*) elettivamente domiciliati in Parma P.le Della Macina 7,
presso lo studio dei difensori;

RICORRENTE

nei confronti di

CP_1 *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante pro tempore con il
patrocinio dell'avv. ANTONIO CABASSI (*C.F._6*), elettivamente
domiciliata in Parma,, Borgo Scacchini 8, presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_I ;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentite le parti all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 10 aprile 2025);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di "costruzioni edilizie in genere";

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) iniziativa da parte di uno dei soggetti indicati nell'art 37 comma II CCII.;
- b) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- c) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- d) sussistenza dello stato di insolvenza;

1.con riguardo alla preliminare verifica in capo ai ricorrenti della titolarità di una posizione creditoria idonea a legittimare la domanda di fallimento, è stato autorevolmente chiarito (si veda Cass. 23494/2020 in motivazione) che l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei

confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento; il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso (Cass. 24309/2011); queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente fra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva; ai fini della sussistenza della legittimazione, nella particolare disciplina prevista dalla legge fallimentare, vale dunque l'esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo e non il titolo che lo riguarda. La Suprema Corte (Cass. 26370/2025 *Per_I* [...] ; Est Dongiacomo) ha poi chiarito come i richiamati principi debbano trovare applicazione, alla luce del disposto dell'art 37 CCII, anche nel vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza confermando che “ ai fini della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione del creditore ricorrente può essere valutata incidentalmente dal giudice, non rilevando al riguardo che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo

esecutivo, essendo invero sufficiente anche un credito contestato ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto, ovvero a condizione sospensiva non ancora verificatasi; conseguentemente, se il soggetto contro il quale l'istanza è proposta contesta l'an e/o il *quantum* del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l'esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare *ex se* la legittimazione attiva del ricorrente dovendo invece - con riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente ovvero rilevati d'ufficio - esercitare il potere-dovere di accertarne, in via incidentale l'effettiva esistenza”;

1.1 Tanto premesso nella vicenda in esame è pacifico che con scrittura privata denominata “Contratto preliminare di immobile da costruire D.Lgs 122 del 2025” del 19 giugno 2020 , CP_1 premesso di essere proprietaria di un immobile posto in Parma, loc San Pancrazio, Via Edison Volta 54, e di essere intenzionata a ristrutturare detto fabbricato per ricavarne tre unità ad uso abitativo con annesso autorimessa, ha promesso di vendere a Parte_1 e Parte_2 , i quali hanno promesso di acquistare, per sé o per persona da nominare, un appartamento con autorimessa al prezzo di € 330.000 oltre IVA, di cui € 140.000 oltre IVA da versarsi in rate corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori ed il saldo , pari ad € 190.000, da versarsi contestualmente al rogito da stipularsi entro il 31 luglio 2021; al preliminare risulta allegato un “capitolato speciale dei lavori”, in conformità a quanto stabilito dall’art 6 comma I lett d) D.Lgs 122/2025, riportante le caratteristiche inerenti la struttura portante, le fondazioni, le tamponature, i solai , la copertura dell’edificio; con successiva scrittura privata del 16 dicembre 2021 le parti hanno modificato l’originario programma di avanzamento dei lavori e di pagamento degli acconti prorogando il termine per la stipula del definitivo ed il pagamento del saldo al 31 dicembre 2022; con successiva scrittura privata del 24 marzo 2023 , le parti, richiamato il preliminare del 19 giugno 2020 e la successiva scrittura del 16 dicembre 2021 , premesso di “volere rivedere i precedenti accordi modificativi e di voler concordare congiuntamente la fissazione di nuove date per

l'avanzamento degli stessi per procedere all'eventuale acquisto del grezzo" hanno indicato (art 2) le opere ritenute necessarie "al fine di permettere l'acquisto al grezzo dell'unità immobiliare" indicando altresì i termini entro cui le suddette opere avrebbero dovute essere realizzate; in base all'art 4 della scrittura stipulata in data 24 marzo 2023 *Parte_1* e *Parte_2* si sono riservati la "facoltà di risoluzione della presente scrittura in caso di mancato rispetto da parte di *CP_1* degli impegni ivi presi e concordati"; con lettera del 24 luglio 2023 i promissari acquirenti, lamentando la mancata osservanza dei termini stabiliti per la realizzazione dei cordoli (15 giugno 2023) e del tetto (30 giugno 2023) hanno comunicato, ai sensi dell'art 4, di ritenere risolta la scrittura del 24 marzo 2023 ed hanno richiesto la restituzione dell'importo di e 162.425,20 di cui € 145.200 a titolo di rimborso degli acconti versati ed € 10.000 a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria parimenti versata in sede di contratto preliminare. Con missiva del 4 agosto 2023 *CP_1* ha contestato le avverse asserzioni, dichiarando che le somme versate dai promissari acquirenti erano state utilizzate per la realizzazione dei lavori commissionati, eccependo la nullità del preliminare stipulato in data 19 giugno 2020 e della scrittura del 24 marzo 2023 "strettamente legata e conseguente al precitato contratto" e respingendo ogni addebito (in tesi l'intenzione di risolvere il contratto avrebbe dovuto imputarsi ad un mutamento di volontà dei promissari acquirenti ed il ritardo nell'avanzamento dei lavori non avrebbe comunque potuto imputarsi all'odierna resistente, anche in considerazione della circostanza che i termini previsti nella scrittura del 24 marzo 2023 non erano da considerarsi essenziali). Sulla base della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nell'art. 27 del capitolato allegato al preliminare sottoscritto in data 19 giugno 2020, *Pt_1* [...] e *Parte_2* hanno quindi promosso giudizio arbitrale; qualificata come di natura irrituale la suddetta clausola compromissoria (e richiamata Cass. 12058/2022) gli arbitri, in accoglimento di un'eccezione formulata dall'odierna resistente, con determinazione del 24 settembre 2024 , hanno "ritenuto nulla la convenzione arbitrale per difetto di forma scritta ad substantiam" dichiarando la propria incompetenza, compensando tra le parti le spese di lite e liquidando il compenso del collegio arbitrale, posto a carico dei entrambe le parti in solido, in € 12.500 oltre accessori; avendo provveduto al saldo dell'intero

compenso *Parte_1* ed *Parte_4* hanno agito in via di regresso per il rimborso della quota a carico del coobbligato solidale *CP_1* ottenendo in data 11 febbraio 2025 dal Giudice di Pace di Parma decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 336/2025 per l'importo di € 7.426 oltre accessori e spese, opposto da *CP_1* nell'ambito del giudizio R.G. 1374/2025. Ai fini del presente giudizio la posizione creditoria dei ricorrenti trova dunque fondamento: a) negli importi richiesti da *Parte_1* e *Parte_2* a *CP_1*, asseritamente coobbligata in solido con gli attori al pagamento del compenso dovuto al collegio arbitrale, e di cui al decreto ingiuntivo n. 336/2025 emesso dal Giudice di Pace di Parma provvisoriamente esecutivo in accoglimento dell'azione di regresso esercitata nei confronti della resistente; b) nel credito derivante dal versamento a *CP_1* di una somma pari ad € 155.200 a titolo di acconto e caparra confirmatoria per la realizzazione e per l'acquisto dell'immobile posto in Parma, loc. San Pancrazio, Via Edison Volta 54, versamento divenuto privo di causa in esito allo scioglimento del rapporto ed oggetto della richiesta di restituzione formulata dai ricorrenti con missiva del 24 luglio 2023;

1.2 Quanto al credito per il pagamento del compenso dovuto al collegio arbitrale e portato dal decreto ingiuntivo 336/2025 la resistente ha eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione non avendo mai accettato il compenso autoliquidato dal collegio arbitrale e ritenendo pertanto inammissibile l'azione di regresso esercitata da *Parte_1* e *CP_2* [...] ; ai fini della valutazione rimessa al Collegio nell'ambito del presente giudizio e nei limiti della verifica incidentale circa la sussistenza del credito vantato dai ricorrenti, le eccezioni formulate dalla resistente appaiono meritevoli di accoglimento. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la liquidazione degli arbitri costituisce una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non l'accettino, e da rimettersi, in caso di arbitrato rituale, alla determinazione del presidente del tribunale, ex art. 814, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. 31207/2022; Cass. 7772/2017; Cass. 3383/2004). In caso di arbitrato irrituale non trova poi applicazione la disciplina riferita all'art. 814 c.p.c.; la Suprema Corte (cfr. Cass. 2159/2022; Cass. 4469/2019; Cass. n. 7623/2006) ha infatti

chiarito che il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art 814 c.p.c. per l'arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione. Nella vicenda in esame se l'accettazione da parte di *Pt_1* e *Parte_2* può essere ricavata dal pagamento dei compensi, lo stesso non può valere per *CP_1* che non risulta aver proceduto alla nomina dell'arbitro e che non pare aver posto in essere attività inequivocabilmente dirette a palesare la suddetta accettazione; non può infatti a tal fine, ritenersi dirimente la sottoscrizione del verbale d'udienza del 24 giugno 2024 a tenor del quale "gli arbitri potranno determinare il proprio compenso secondo le tariffe professionali" trattandosi di assenso preventiva ed idoneo a manifestare un'inequivoca accettazione del compenso non ancora liquidato e comunque limitato ai criteri applicabili per la liquidazione. La domanda di regresso fatta valere da *Pt_1* E *Parte_2* dinnanzi al GdP non può dunque ragionevolmente ritenersi, allo stato degli atti prodotti nel presente giudizio, suscettibile di accoglimento, avendo i ricorrenti pagato in difetto di accettazione da parte di *CP_1* in mancanza della quale la liquidazione degli arbitri non può considerarsi vincolante (Cass. 31207/2022); il coobbligato che ha pagato gli arbitri può rivalersi sugli altri coobbligati in via di regresso ex art 1299 cod civ.; nel caso di compenso autoliquidato dagli arbitri in ambito di arbitrato irrituale l'obbligazione di pagamento può ritenersi sussistente tuttavia ove detto compenso sia stato accettato dalle parti ovvero, in caso di mancata accettazione anche di una sola di esse, ove l'esistenza e l'entità dell'obbligo sussistente ex art 1719 cod civ a carico delle parti sia stata accertato all'esito di un giudizio di cognizione promosso dagli arbitri o in cui questi ultimi siano comunque coinvolti; per effetto del pagamento spontaneo dell'intero ad opera di una delle parti l'altra non può ritenersi tenuta a rimborsare alla prima la quota astrattamente di spettanza; alla luce degli elementi versati in atti deve pertanto escludersi con riguardo alla posizione ora in esame la qualità di creditori ex art 37 CCII dei ricorrenti;

1.3 di contro appare provata , in esito all'accertamento incidentale cui è chiamato il Collegio ai fini della verifica di una posizione legittimante, la qualità di creditori di *Parte_2* [...] e *Parte_3* con riguardo agli importi versati a titolo di acconto per la realizzazione e per l'acquisto dell'immobile posto in Parma, loc San Pancrazio, Via Edison Volta 54 in esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con la resistente; a tale riguardo i ricorrenti hanno provato (doc 5) l'avvenuto versamento, tra il 26 giugno 2020 ed il 10 giugno 2022, di € 144.000 per l'avanzamento lavori del suddetto immobile ed a titolo di caparra; la circostanza è riconosciuta dalla stessa resistente a pag 17 della comparsa di costituzione e risposta e nella missiva del 4 agosto 2023 in cui, pur respingendo gli addebiti formulati dagli odierni ricorrenti, *CP_I* riconosce di aver utilizzato le somme richieste in restituzione per la realizzazione dei lavori commissionati. E' altresì pacifico che alla data del 30 giugno 2023 l'immobile oggetto del complesso rapporto contrattuale instaurato tra le parti fosse privo del tetto, alla cui realizzazione, entro il suddetto termine, la resistente si era vincolata da ultimo con scrittura del 24 marzo 2023; i ricorrenti hanno poi offerto prova che, successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale (24 luglio 2023), *CP_I* ha provveduto (18 marzo 2024) ad alienare l'immobile in discussione "al grezzo" a [...] *Controparte_3* per l'importo di € 240.000 con atto stipulato a ministero Notaio *Persona_2* (rep. 5290; racc. 3559). Appare dunque evidente che in esito allo scioglimento del rapporto contrattuale - a prescindere dalla circostanza che la scrittura del 24 marzo 2023 abbia avuto efficacia novativa del rapporto ovvero le scritture del 19 giugno 2020, 16 dicembre 2021 e 24 marzo 2023, come sembrerebbe dal tenore letterale di quest'ultima, costituiscano un'unica complessa pattuizione – e della definitiva impossibilità di realizzare il programmato trasferimento immobiliare, le attribuzioni patrimoniali effettuate da *Parte_2* e *Parte_3* siano divenute prive di causa e fonte di obbligo restitutorio a carico del promissario acquirente secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. (di cui è pacificamente titolare anche il terzo - *Parte_3* - che intervenga unilateralmente e spontaneamente in nome proprio ex art 1180 cod civ. ; v. Cass. 30446/2019) ; è poi irrilevante che lo scioglimento del

rapporto contrattuale sia avvenuto in esito al recesso dei promissari acquirenti ovvero a causa del colpevole inadempimento della promittente venditrice o, ancora , per mutuo consenso: ogni caso di scioglimento del rapporto contrattuale, si tratti di risoluzione o di recesso, comporta l'insorgenza di obblighi restitutori a carico delle parti con riguardo alle attribuzioni divenute sine causa (Cass. 23820/2022); né a conseguenze difformi si perviene ove si acceda alla tesi, affacciata dalla resistente, della nullità del contratto preliminare e delle successive pattuizioni. Deve peraltro rilevarsi come, a fronte del permanente inadempimento della promittente venditrice che ha indotto i promissari acquirenti, nonostante l'intervenuto versamento di acconti per oltre € 140.000, a procrastinare la stipulazione del contratto definitivo ed a concludere distinte pattuizioni, non vi sia in atti alcun elemento da cui desumere che gli stessi avrebbero assunto una condotta contraria agli obblighi convenuti. A fronte dell'intervenuta alienazione da parte di **CP_1** a terzi dell'immobile promesso in vendita a **Pt_1** e **Parte_2** , non appare poi, allo stato degli atti, supportata da adeguato riscontro la tesi secondo cui l'odierna resistente risulterebbe creditrice nei confronti dei ricorrenti per importi dovuti a titolo di risarcimento del danno e di consistenza tale da azzerare le pretese restitutorie avanzate; ai fini delle valutazioni che ora occupano, non può pertanto revocarsi in dubbio che, in base alle produzioni in atti, quantomeno **Parte_2** **[...]** e **Parte_3** siano titolari di una posizione creditoria adeguata a supportare la richiesta di accertamento dell'insolvenza della debitrice e di apertura della liquidazione giudiziale;

2.considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII : a prescindere dal credito dei ricorrenti deve evidenziarsi che il debito erariale complessivo ammonta ad € 183.619,60 di cui € 58.856,97 scaduti ed € 78.416,35 oggetto di rateizzazione il cui pagamento “non è regolare” (v. informativa **Controparte_4** del 17 novembre 2025); peraltro è irrilevante la circostanza che il debito erariale sia stato (in parte) rateizzato , infatti la Suprema Corte ha recentemente chiarito come “*in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell* **Controparte_5** *non esclude che, ai fini del*

computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, CP_6 (oggi art 49 comma V CCII) occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l' CP_4 il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo” (Cass. 4201/20255; Cass. 28341/2023); in ogni caso, anche prescindendo dal debito erariale, si rileva come dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, l’ultimo depositato presso il Registro Imprese (V. visura CCIA del 17 novembre 2025), emergano debiti esigibili entro l’esercizio successivo per € 907.403 ;

3 rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2 co. 1 lett. d) CCII: dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 emergono ricavi per € 257.692, un attivo pari ad € 853.112 e debiti per € 808.604; dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, emergono un attivo pari ad € 968.405 e debiti per € 917.405;

4. lo stato di insolvenza è definito dall’art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ai fini della verifica dello stato di insolvenza è pertanto irrilevante che sussista un eventualmente cospicuo patrimonio immobiliare (Tribunale di Roma 27 dicembre 1990 in Fall. 91,522; Appello Genova 18 aprile 2004 in Rep. F.it. 05 Fall. 285) o che il debitore, in ipotesi, si dichiari creditore di terzi per somme insufficienti a risanare la complessiva situazione debitoria. Lo stato di insolvenza

rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000); secondo quanto recentemente ribadito (Cass. 30284/2022) lo stato di insolvenza è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); lo stato di insolvenza va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001), si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, e prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (Cass. n. 9297 del 2019). Rapportate le superiori premesse alla vicenda in esame, alla luce della documentazione acquisita d'ufficio e prodotta dalla ricorrente sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 183.619,60 di cui € 78.416,35 oggetto di rateizzazione il cui pagamento "non è regolare" (v. informativa *Controparte_4* del 17 novembre 2025); c) dall'esistenza, secondo quanto esposto nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 (l'ultimo depositato) di debiti esigibili entro l'esercizio successivo per € 907.403 (non assistiti da garanzie reali ; V. pag .12 del suddetto bilancio) a fronte di ricavi delle vendite e prestazioni, secondo quanto riportato nel medesimo bilancio , pari ad € 0; d)

dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2023 e, peraltro, risulta depositato successivamente alla notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale); e) dalla presenza di protesti iscritti nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto di indicare come curatore il dott. *Persona_3* , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di *CP_I* (*P.IVA_I*) con sede legale in 43125 Parma, Strada Repubblica n. 41 in persona del legale rappresentante pro tempore

Controparte_7 *C.F._7* ;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. *Persona_3* (*CodiceFiscale_8*) con studio in Viale Mentana 45, 43121 Parma (PR) , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 18 marzo 2026 ore 11.20 ;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 10 dicembre 2025

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi